



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI MILANO
SEZ. STACCATA DI BRESCIA

SEZIONE 63

riunita con l'intervento dei Signori:

FONDRIESCHI

FAUSTO

Presidente

ZANGROSSI

LINEO

Relatore

CALA'

ROSARIO

Giudice

SEZIONE

N° 63

REG.GENERALE

N° 4997/06

UDIENZA DEL

08/05/2007 ore 15:00

SENTENZA

N°

230/63/07

PRONUNCIATA IL:


8 MAG 2007

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22 MAG 2007

Il Segretario

L'Assistente Tributario
Enza D'Orta



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4997/06

depositato il 17/11/2006

- avverso la sentenza N. 205/01/2005

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BRESCIA

proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO VEROLANUOVA
controparte:

GUZZI ANNA

VIA MONTICHIARI TRAV II 1 25016 GHEDI BS

difeso da:

ROTONDO AVV. PIERFRANCESCO

VIA F.LLI PORCELLAGA N. 3 25100 BRESCIA BS

Atti impugnati:

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n. NOT. 04/04/05 REGISTRO IPOTEC-CAT.



La presente è copia conforme al
suo originale conservato agli atti di
questa Sezione.

Brescia, 4.06.2007

Il Segretario

L'Assistente Tributario
Immacolata Vitarelli



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

GUZZI ANNA impugnava, avanti alla CTP di Brescia, il silenzio – rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Verolanuova, avverso l'istanza di rimborso di imposta di registro, versata a seguito della conclusione di atto di "trust".


Secondo la ricorrente l' Ufficio aveva applicato l'imposta proporzionale del 3% ex art. 9, della parte prima della Tariffa allegata al DPR 131/86, avendo ritenuto che l'atto si configurasse come una costituzione di rendita.

La contribuente, ritenuta la particolare natura dell'atto, eccepiva l'applicazione dell'imposta fissa. Si costituiva l'Ufficio che ribadiva la correttezza del proprio operato, insistendo per l'applicazione alla fattispecie dell'art. 20, DPR 131/86, che prescrive di tener conto dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici degli atti prescindendo dal titolo o dalla forma; nonché dell'art. 21, 2° c., che in caso di più disposizioni connesse, prevede l'applicazione dell'imposta più onerosa. Pertanto l'Ufficio aveva applicato l'imposta sui trasferimenti di cui alla categoria residuale dell'art. 9 della tariffa.

La CTP di Brescia, sez. 1, con sentenza n. 205 del 12.12.2005 – 11.1.2006, accoglieva il ricorso. Spese compensate. Riteneva il primo giudice che la costituzione del trust non determina un esito favorevole certo della gestione, risultato che sarà verificato solo con lo spirare del termine, mentre attualmente i soggetti individuati in contratto non hanno alcun arricchimento.

Impugna l'Ufficio che ribadisce le argomentazioni esposte in primo grado e pertanto insiste per la corretta applicazione dell'art. 9, della Tariffa, che tassa al 3% gli atti diversi da quelli indicati negli altri articoli, aventi contenuto patrimoniale. Tale requisito sarebbe individuato, nell'atto in questione, dalle clausole 11, 12, 13, 17 e 24.

Chiede, perciò, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere l'appello e dichiarare legittimo il rifiuto di rimborso. Con il favore delle spese. Chiede nello stesso atto che la discussione avvenga in pubblica udienza.



A

h

Si costituisce la contribuente che insiste sulle strumentalità dell'attribuzione al trustee in vista dell'utilità dei beneficiari, con la conseguente non applicabilità dell'imposta proporzionale. Il trustee, in effetti, non manifesterebbe nessuna capacità contributiva.

Richiama a sostegno, Trib. Di Bologna 18.4.2000, CTR del Veneto 24.10.2002 n. 104 e lo studio della D.R.E. dell'Emilia Romagna.

Contesta la pretesa dell'Ufficio di ritenere attuato il diritto dei beneficiari che invece è futuro ed eventuale.

L'Ufficio aveva illegittimamente individuato nell'atto de quo un contratto di rendita, mentre nell'atto di appello opera una mutatio libelli, non consentita, richiamandosi all'art. 9 della Tariffa.

Chiede, pertanto, preliminarmente di rigettare l'appello, in quanto fondato su motivi nuovi o diversi e, nel merito, di rigettare l'appello. Con il favore delle spese da liquidarsi equitativamente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello dell'Ufficio non è fondato.

Con l'atto in questione si è proceduto alla c.d. "segregazione dei beni", cioè a dire a individuare un gruppo di beni sottratti all'aggressione eventuale di creditori del disponente, del trustee e dei beneficiari, per tutta la durata del trust.

Per fare ciò la contribuente ha proceduto prima alla costituzione del trust e quindi al trasferimento dei beni in trust al trustee. Queste due operazioni, anche secondo l'Ufficio, scontano l'imposta fissa e, comunque, sulle stesse non vi è questione.

L'Ufficio ha, invece, applicato l'imposta proporzionale sulla terza operazione prevista dal contratto che configurerebbe una costituzione di rendita a favore dei beneficiari.

Questo giudice, però, non ritiene di ravvedere nelle clausole contrattuali alcuna costituzione di rendita in favore dei beneficiari, i quali, invece, potranno usufruire di somme a loro elargite dal trustee, solamente in casi straordinari di necessità (clausola 4). Con il che si esclude la rendita che consiste in una prestazione periodica di denaro (art. 1861 c.c.).



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Né dall'atto è dato di rilevare un qualsiasi altro trasferimento di ricchezza ai beneficiari. E' esclusa l'applicazione, pertanto, di imposte proporzionali ai sensi dell'art. 9 della Tabella allegata al DPR 131/86, dal momento che nessuna operazione avente carattere patrimoniale, può dirsi essere stata effettuata con l'atto in questione.

Attesa la particolarità e novità della controversia si compensano le spese.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.

Brescia 8.5.2007

Il Presidente

Il Relatore

Dei-Franchi

101 101 101 101

